

CAPITOLO 16

LA FORMA DEGLI ATTI GIURIDICI:

VALIDITÀ DEI CONTRATTI-QUADRO MONOFIRMA

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 gennaio 2018, n. 898)

16.1. Il parere

Tizio, in data 05.07.2017, sottoscrive con la Banca Alfa un contratto con il quale le affida l'incarico di negoziazione e acquisto di strumenti finanziari per proprio conto. Del testo dell'accordo viene consegnato a Tizio un esemplare sottoscritto solamente da lui.

Nel settembre 2017, la banca esegue per conto di Tizio alcune operazioni di acquisto di obbligazioni nel mercato dei capitali, le quali, pur risultando adeguate al suo profilo personale, regolarmente acquisito, generano gravi perdite nel portafogli del cliente.

Tizio allora conviene in giudizio la Banca Alfa per sentir dichiarare l'invalidità del contratto del 05.07.2017, poiché concluso in violazione del requisito della forma scritta imposto a pena di nullità dall'art. 23 del d. lg. 24 febbraio 1998, n. 58 nella formulazione vigente pro tempore, non risultando prova scritta della volontà della Banca Alfa.

Il Tribunale, verificato che effettivamente non risulta prodotto in atti un esemplare del negozio con sottoscrizione contestuale di ambo le parti, o comunque con sottoscrizione nell'interesse della Banca Alfa, dichiara la nullità del contratto, rilevando che il testo con la sola sottoscrizione di Tizio, prodotto in atti dalla Banca all'atto della costituzione in giudizio nel mese di febbraio 2018, potrebbe al limite avere efficacia sanante ex nunc, e dunque da epoca successiva alle operazioni di acquisto di obbligazioni. Per l'effetto, il Tribunale condanna la Banca alla restituzione delle somme investite per conto di Tizio in tale acquisto, come da richiesta espressa dell'attore.

Il presidente della Banca Alfa, intendendo appellare la sentenza di primo grado, si rivolge a un legale domandando un parere in proposito.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga il parere richiesto.

Il parere richiesto dalla Banca Alfa concerne la materia delle nullità di protezione, imponendo di approfondire la specifica ipotesi prevista dall'art. 23 del

d. lg. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria. L'analisi del quesito, peraltro, permetterà anche di affrontare in parte i profili che diversificano detta ipotesi di invalidità, di matrice comunitaria, da quella corrispondente prevista dagli artt. 1418 e segg. del codice civile (detta "classica").

Il contratto stipulato da Tizio e dalla Banca Alfa, infatti, si inserisce nella disciplina del d. lg. 58/1998 poiché ha ad oggetto i servizi di negoziazione ed esecuzione di ordini in materia di acquisto di prodotti finanziari e valori mobiliari. Il cliente, infatti, pur ammettendo di aver concluso un contratto di tal tipo con la banca (un c.d. contratto-quadro, ossia una convenzione generale alla quale seguono successivamente specifici atti/ordini di acquisto), ne lamenta la nullità per vizio di forma.

Da detta invalidità Tizio fa poi discendere l'inopponibilità a sé delle successive operazioni di investimento effettuate dalla banca nel settembre 2017 (che pure di per sé non sembrerebbero presentare vizi di sorta) e, conseguentemente, il proprio diritto a vedersi restituite le somme in tal modo impiegate (e perse per il cattivo andamento dell'investimento).

Il Tribunale adito ha accolto la tesi di Tizio, dichiarato la nullità del contratto-quadro e condannato la banca alla restituzione delle somme.

L'intento dell'istituto di credito è ora quello di impugnare la sentenza e, per verificare se vi siano concrete possibilità di ottenerne una riforma, occorre analizzare la disciplina de qua.

Si deve a tal proposito precisare che l'art. 23 del d. lg. 58/1998, anche nella formulazione vigente nel luglio 2017, prevede che il contratto c.d. quadro debba essere concluso per iscritto, sancendo espressamente che in difetto esso si deve considerare nullo. La norma inoltre, sancisce espressamente che tale nullità possa essere fatta valere solo dal cliente (terzo comma).

Tale ultima precisazione è sicuramente singolare, poiché parrebbe porsi in contrasto con la generale legittimazione a far valere la nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ.; detta norma, tradizionalmente, viene giustificata argomentando che l'atto nullo presenta una difformità talmente grande rispetto al prototipo normativo che i suoi effetti negativi travalicano lo stretto ambito costituito dalle parti del negozio e si propagano, almeno in potenza, a tutti i soggetti dell'ordinamento. Di qui la legittimazione diffusa appena rammentata, vista di conseguenza come uno dei più chiari indici normativi della sussistenza di interessi pubblici – e non meramente privati – alla base delle ipotesi di nullità.

Posto che è evidente la discrasia rispetto al terzo comma dell'art. 23 del d. lg. 58/1998, ci si deve allora chiedere se detta differenza non stia a significare che la norma speciale sancisce l'invalidità de qua a tutela di altri tipi di interessi.

Un primo elemento che sembra potersi dedurre è che l'obbligo di forma non sembrerebbe tutelare la controparte del cliente, cui è inibito far valere il vizio dell'atto. La norma, sotto tale profilo, ricorda da vicino l'art. 36 del codice del consumo (d. lg. 6 settembre 2005 n. 206), il quale prevede che la nullità delle singole clausole vessatorie – oltre a essere insensibile al giudizio di im-

In proposito si può ritenere che, data la peculiarità del contesto nel quale l'obbligo di forma de quo si inserisce, esso non abbia una semplice funzione di componente della struttura del contratto, ossia di costituire prova della volontà contrattuale delle parti.

Piuttosto, si può tendere a riconoscergli uno scopo "funzionale", ovvero di assolvere allo scopo della certezza e chiarezza del regolamento contrattuale. Ciò non perché si debba operare un'arbitraria trasformazione dell'obbligo di forma ad substantiam in obbligo di forma ad probationem tantum, ma perché la ponderazione del consenso in questo caso riguarda il solo cliente (parte debole) e pertanto è questi che viene garantito dalla forma scritta, dimodoché possa comprendere al meglio quali vincoli stia assumendo e successivamente possa controllare che l'esecuzione del contratto sia conforme alle pattuizioni (avendo a disposizione copia del testo). È di contro evidente che una simile ragione non sussiste in riferimento alla controparte, che è parte "forte" del contratto e non necessita di tale protezione e dunque non si tutela in alcun modo il momento della formazione del suo consenso e poi della possibilità di monitorare l'esecuzione.

Ne consegue che la sottoscrizione dell'atto da parte del contraente forte non è requisito di validità del contratto, posto che gli obblighi formali riguardano di contro la parte debole. In altri termini, detti requisiti sono rispettati laddove il cliente abbia sottoscritto l'atto (vedendosi così garantito nella fase di formazione del contratto) e abbia ricevuto copia dell'atto (vedendosi così tutelato nella fase di esecuzione).

Si tratta di un'evidente differenza rispetto alla nullità c.d. classica prevista dal codice civile, che si spiega poiché quest'ultima non ha come scopo quello di porre rimedio ad asimmetrie e dunque pone obblighi applicabili indifferentemente ad ambo i contraenti.

Pertanto, correttamente inquadrato lo specifico tipo di nullità previsto dall'art. 23 del d.lgs. 58/1998, se ne può dedurre che essa sarà scongiurata se risultino assolti gli obblighi formali (forma scritta e consegna di copia) in favore del cliente, rimanendo l'altra parte estranea alla ratio protettiva dell'invalidità.

Con riferimento al caso di specie, se ne può trarre la conseguenza per la quale, poiché Tizio ha sottoscritto il contratto quadro e ne ha ricevuto una copia, gli obblighi imposti dall'art. 23 possono dirsi assolti e dunque il negozio non può essere dichiarato nullo ma deve ritenersi valido.

Si consiglia alla Banca Alfa, pertanto, di procedere all'impugnazione della sentenza di primo grado sulla base di tali argomenti.

16.2. L'atto

Tizio, in data 05.07.2017, sottoscrive con la Banca Alfa un contratto con il quale le affida l'incarico di negoziazione e acquisto di strumenti finanziari per

proprio conto. Del testo dell'accordo viene consegnato a Tizio un esemplare sottoscritto solamente da lui.

Nel settembre 2017, la banca esegue per conto di Tizio alcune operazioni di acquisto di obbligazioni nel mercato dei capitali, le quali, pur risultando adeguate al suo profilo personale, regolarmente acquisito, generano gravi perdite nel portafogli del cliente.

Tizio allora conviene innanzi al competente Tribunale di Roma la Banca Alfa, al fine di sentir dichiarare l'invalidità del contratto del 05.07.2017, poiché concluso in violazione del requisito della forma scritta imposto a pena di nullità dall'art. 23 del d. lg. 24 febbraio 1998, n. 58 nella formulazione vigente pro tempore, non risultando prova scritta della volontà della Banca Alfa. Egli, pur non negando di aver ricevuto copia dell'atto con la propria sottoscrizione, precisa che anche laddove la convenuta dovesse produrre in atti copia con la sola sottoscrizione di Tizio, ciò potrebbe al limite avere efficacia sanante ex nunc, e dunque da epoca successiva alle operazioni di acquisto di obbligazioni. Per l'effetto, Tizio chiede la condanna della Banca alla restituzione delle somme investite per conto di Tizio in tale acquisto.

L'amministratore unico della Banca Alfa, Caio, intendendo resistere alla domanda, si rivolge a un legale domandando di prestare la necessaria.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga il parere richiesto.

TRIBUNALE DI ROMA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nell'interesse della Banca Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore e a.u. Sig. Caio, corrente in <.....>, alla via <.....>, n. <.....>, C.F. e partita iva n. <...>, n. R.E.A. <.....>, capitale sociale Euro <.....>, rappresentata e difesa dall'Avv. <.....>, C.F. <.....>, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in <.....>, alla via <.....>, per il ricevimento degli atti fax <.....>, P.E.C. <.....>

– Convenuta –

CONTRO

il Sig. Tizio, C.F. <.....>, rappresentato e difeso dall'Avv. <.....>, C.F. <.....>, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

Attore

PREMESSO CHE

1) In data 05.07.2017, il Sig. Tizio sottoscriveva presso la Banca Alfa contratto quadro con il quale le affidava l'incarico di negoziazione e acquisto di strumenti finanziari per proprio conto. In detta occasione, un esemplare del contratto firmato dall'odierno attore gli veniva consegnato.

2) Successivamente, nell'ambito del suddetto contratto quadro, la Banca provvedeva a effettuare alcuni acquisti di prodotti finanziari in nome e per conto del Sig. Tizio, dopo aver valutato la congruità dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore.

- copia notificata dell'atto di citazione;
 - copia del contratto quadro sottoscritto dal Sig. Tizio.
- <.....>, <.....>

Avv. <.....>

PROCURA

Io sottoscritto sig. Caio, quale legale rappresentante pro tempore della Banca Alfa, corrente in <.....>, alla via <.....>, n. <.....>, C.F. e partita iva n. <...>, n. R.E.A. <.....>, capitale sociale Euro <.....>, conferisco all'Avv. <.....> procura a rappresentare e difendere la predetta società nella causa di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio legale sito in <.....>, alla via <.....>. Ricevuta, altresì, l'informazione sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, acconsento espressamente, ai sensi dell'art. 23, alla loro comunicazione. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto informazione ai sensi dell'art. 4, comma III, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui detto procedimento è obbligatorio.

Si dichiara di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso, il grado di complessità, le caratteristiche e l'importanza dell'incarico che con la presente conferiamo, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo e di essere stati resi edotti circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Si dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale del procuratore.

Firma <.....>

È autentica

Avv. <.....>

16.3. La sentenza

Cassazione Civile, SS. UU., 16 gennaio 2018 n. 898

In quale modo si atteggia l'obbligo ad substantiam di forma scritta di un contratto laddove la norma che prevede la relativa sanzione appartenga alle nullità di protezione?

Le Sezioni Unite, pur non dovendo affrontare propriamente un contrasto di giurisprudenza, vengono chiamate a esprimersi su una questione di massima importanza, pronunciandosi sul tema dei contratti monofirma nell'ambito delle contrattazioni in materia bancaria e finanziaria.

La copia firmata solo dal cliente è sufficiente per ritenere integrato il requisito della forma scritta? O è imprescindibile anche quella dell'intermediario / istituto bancario?

La Corte si addentra nella questione, analizzata dalla specifica angolazione del d. lg. 24 febbraio 1998 n. 58, giungendo a conclusioni innovative e convincenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

11. – Con sentenza del 30/1-22/3/2013, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da C.E. ed R.E. nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 11542 del 15/729/9/2009, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto quadro, delle operazioni di investimento effettuate il 18/11/1999 ed il 21/12/1999 tra le parti per l'acquisto di obbligazioni "Argentina Eur 8,75% 1998/2003", ed ha conseguentemente condannato la Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di Euro 70.124,25, oltre interessi legali dal 21/9/2007 al saldo, nonchè la somma di Euro 12.172,07, ottenuta a titolo di spese in forza della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal 28/2/2010 al saldo; ha condannato gli appellanti a restituire alla Banca le obbligazioni argentine di cui è causa ed ha posto le spese di ambedue i gradi del giudizio a carico dell'appellata.

La Corte del merito, per quanto specificamente ancora interessa, premesso che il contratto quadro, da redigersi in forma scritta a pena di nullità ex art. 23 D.Lgs. 58/1998 è elemento essenziale per la validità di ogni operazione di investimento, che si pone come semplice negozio esecutivo, ha rilevato che in causa risultava prodotto solo un modulo contrattuale, datato 25/1/1994, predisposto dalla Banca e sottoscritto dai clienti, privo di ogni manifestazione di volontà negoziale della prima e della sottoscrizione del funzionario delegato, da ritenersi quale semplice proposta, ancorchè corredata dalla dichiarazione prestampata "un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi", a valere quale dichiarazione unilaterale ricognitiva dei soli clienti, inidonea a dar vita al contratto a forma scritta obbligatoria o anche solo a provarne la stipulazione.

Nè il contratto poteva ritenersi concluso per adesione con la sola sottoscrizione del cliente o in forza del successivo ordine del cliente o delle successive comunicazioni della Banca, prive di valenza negoziale, nè ne era possibile la sanatoria, così come erano irrilevanti le manifestazioni di volontà desumibili da comportamenti attuativi.

Nè la banca si sarebbe potuta avvalere dell'orientamento secondo il quale la produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l'ha sottoscritto determina il sorgere del contratto valido, che avrebbe richiesto la produzione non solo della parte del cliente, ma anche di quella della Banca, e che comunque, intervenendo successivamente all'operazione di cui è causa, ne avrebbe confermato la nullità.

La Corte d'appello ha disatteso l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la forma scritta vale a tutelare solo l'investitore, mentre analoghe ragioni di tutela non potrebbero ravvisarsi nella Banca, per cui l'investitore, che ha firmato, non avrebbe interesse a sollevare l'eccezione, rilevando che la ratio della certezza e ponderazione, sottesa alla forma scritta a pena di nullità, è riscontrabile anche nel contratto di negoziazione di strumenti finanziari; che questo non è un mero documento destinato ad informare il cliente delle condizioni che la banca intende utilizzare nei successivi acquisti, ma costituisce un vero accordo inteso a costituire e regolare tra le parti rapporti di carattere patrimoniale; che anche per la banca, la sola sottoscrizione del cliente è insufficiente a creare un valido titolo contrattuale.

Secondo il Giudice del merito, è ben possibile che il cliente, eccependo la nullità del contratto quadro, possa chiedere la nullità solo di alcune operazioni, essendo la

nell'art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l'accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato.

Nè la conclusione muterebbe a ritenere ancora in vigore l'art. 39 della direttiva 2006/73/CE del 10/8/2006, con il riferimento all'accordo di base "scritto, su carta o su altro supporto durevole, con il cliente, in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente".

Conclusivamente, va affermato il seguente principio di diritto: *"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*.

3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono conseguentemente assorbiti.

4.1. Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori mezzi, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra indicato e che provvederà anche alla statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

16.4. La giurisprudenza

Nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, ma con efficacia "ex nunc" e non "ex tunc". Alla produzione in giudizio del contratto deve dunque riconoscersi l'effetto di sostituire la mancata sottoscrizione.

Cassazione Civile, Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1525

Il modulo con il quale la banca comunica l'intervenuta apertura di un conto corrente si configura, ove privo della sua sottoscrizione, come un mero atto ricognitivo dell'avvenuta stipula di tale contratto ed è, quindi, inidoneo, in mancanza di documenti sottoscritti da entrambe le parti, ad integrare la forma scritta "ad substantiam" richiesta dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, a nulla rilevando che la banca l'abbia prodotto in giudizio, posto che, nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un

equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con effetto “ex nunc” e non “ex tunc”.

Cassazione Civile, Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 36

L'art. 23 d. lg. n. 58 del 1998 prevede un requisito di forma scritta ad substantiam per il perfezionarsi del contratto quadro di intermediazione finanziaria. Tale requisito, formale, non è soddisfatto mediante la produzione in giudizio, da parte della banca, del medesimo documento, perché in tale caso si verifica comunque il perfezionamento del contratto ex nunc onde esso non varrebbe a rendere valido un ordine di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartito.

Cassazione Civile, Sez. I, 19 maggio 2016, n. 10331

Nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta “ad substantiam” imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato.

Cassazione Civile, Sez. I, 27 aprile 2016, n. 8395

Il requisito della forma scritta “ad substantiam” nei contratti è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile tra questi ultimi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo.

Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919

In materia di servizi d'investimento, l'art. 1, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria (TUF) ne chiarisce la natura di singole specie, rientranti in un unico genere, che fruiscono di una disciplina tra loro comune, ma talvolta differenziata in relazione al particolare tipo di servizio, onde, in applicazione del criterio d'interpretazione letterale, laddove l'art. 30, comma 6, dello stesso testo unico si riferisce ai contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali, intende dettare una disciplina peculiare, come tale limitata a siffatte tipologie di contratti con esclusione degli altri elencati nel citato art. 1, ivi compresa la negoziazione di titoli. Ne consegue che le disposizioni, con cui è stabilito che nei moduli o formulari consegnati all'investitore debba essere indicata, a pena di nullità, la possibilità per l'investitore di recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione, e che entro detto termine l'efficacia del contratto rimanga sospesa, trovano applicazione solo con riferimento alle suddette tipologie contrattuali.

Cassazione Civile, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4564

16.5. L'istituto

16.5.1. Cenni sulla forma dei contratti

Una fonte delle obbligazioni¹, disciplinate nel libro quarto del codice civile, è il contratto che, come stabilito dall'art. 1321 cod. civ.², è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un loro rapporto giuridico di natura patrimoniale.

Gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 1325 cod. civ.³, sono: a) l'accordo delle parti; b) la causa; c) l'oggetto; d) la forma, se prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

L'accordo delle parti è rappresentato dall'incontro delle volontà delle parti attorno ad un medesimo regolamento dei reciproci interessi. In mancanza di una definizione legislativa, la nozione di causa è stata delineata dalla giurisprudenza e dalla dottrina con ampio ed acceso dibattito, approdato oggi alla nozione di causa concreta, quale sintesi degli interessi economici concretamente perseguiti dalle parti mediante il negozio. L'oggetto, infine, del contratto si identifica nel bene o nel servizio intorno al quale ruotano le prestazioni delle parti.

Con particolare riferimento al requisito della forma, si può osservare che l'art. 1350 cod. civ.⁴, in combinato disposto con il n. 4) dell'art. 1325 cod. civ., stabilisce quali atti debbano essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità. Si tratta di un elenco privo di valore tassativo, giacché lo stesso legislatore, al n. 13), richiama genericamente "gli altri atti specialmente indicati dalla legge", facendo emergere la natura aperta dell'elencazione.

¹ Art 1173 c.c. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

² Art. 1321. Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

³ Art. 1325 c.c. Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

⁴ Art. 1350 c.c. Atti che devono farsi per iscritto. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.